



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 76 del 07/03/2023 – 20/04/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima n. 1	Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Stabilizzazione di personale precario del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo assunto a tempo determinato – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale. Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede : che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire anche in deroga, anziché in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale ; nella parte in cui consente la stabilizzazione del personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario (quindi limitatamente alle parole “tecnico ed amministrativo”) ed infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore. I limiti posti dalla legislazione statale con l'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021 (assunto quale norma interposta), sono stati introdotti al fine di sottoporre a vincoli stringenti la stabilizzazione di personale precario e contemperare la necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari con l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del SSR. Sono quindi previsioni rivolte al coordinamento della spesa pubblica per il personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e quindi tali da ricondurre alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, di spettanza statale e vincolanti anche per le autonomie speciali che, nel nostro caso, potevano solo dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale, nel rispetto dei limiti ivi indicati.



	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 91, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; Art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.
--	---

Per la stessa sentenza vedere anche nelle categorie Salute e Bilancio e Contabilità pubblica

Redattore: d.ssa Maria Laura Nantista

Visto:

Firmato : Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it